

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 993}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FORLANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(STAMMATI)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(MARCORA)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(OSSOLA)

Contributo per la partecipazione italiana al Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (PAM) per il biennio 1977-78

Presentato alla Presidenza il 27 dicembre 1976

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Programma Alimentare Mondiale (PAM) opera fin dal 1963 svolgendo un'azione di notevole portata in favore delle aree più diseredate del mondo in via di sviluppo, fornendo un contributo concreto per soddisfare le esigenze alimentari di popolazioni tragicamente investite dalla piaga della denutrizione e della fame.

Il PAM si avvale di contributi in alimenti, danaro e servizi versati su base volontaria dai paesi membri del sistema delle Nazioni Unite. Con tali fondi il Programma non si limita tuttavia a provvedere ad interventi d'urgenza, soprattutto in favore dei gruppi più vulnerabili, ma anche a promuovere, partecipando a progetti di sviluppo, l'accrescimento della produzione alimentare nei paesi emergenti, in collaborazione

con altre organizzazioni internazionali, tra cui, in particolare, la FAO.

Questo secondo aspetto ha da ultimo avuto nuovo impulso a seguito della Conferenza Mondiale dell'Alimentazione (Roma, novembre 1974), a partire dalla quale sull'indirizzo puramente assistenziale dell'aiuto alimentare sembra farsi prevalente l'intervento volto, attraverso riforme strutturali, a creare le basi per un soddisfacimento autonomo da parte degli stessi Paesi in via di sviluppo dei propri bisogni alimentari.

La situazione del PAM sul piano dei valori numerari appare in espansione. Nel marzo 1975 di fronte al Comitato Intergovernativo, organo direttivo del Programma, il Direttore Esecutivo, nel dichiarare il conseguimento dei limiti di contributi fissati per il biennio 1975-76 (440 milioni di dol-

lari), ha chiesto alla Comunità internazionale di mirare per il biennio 1977-78 ai 750 milioni di dollari. Ciò veniva posto in relazione sia al fenomeno inflazionistico degli ultimi anni, sia alle obiettive considerazioni della necessità, ancora per molti anni, di colmare il *deficit* tra i bisogni alimentari delle popolazioni nei paesi in via di sviluppo e la produzione locale. Del resto, il perseguimento del nuovo obiettivo indicato appare non velleitario in virtù dell'orientamento di vari Paesi, fra cui in particolare i produttori di petrolio del vicino Oriente, disposti ad accrescere considerevolmente le proprie quote contributive.

L'Italia ha contribuito al PAM fin dall'inizio nella misura di 1 milione di dollari USA per biennio. Nessun adeguamento al

costo delle derrate alimentari ed al mutato rapporto di cambio del dollaro USA è stato finora consentito, contrariamente a quanto fatto dagli altri Paesi della Comunità Europea (ad eccezione della Francia).

D'intesa con il Ministero del tesoro, il Ministero degli esteri ha già provveduto a rinnovare presso gli organi competenti delle Nazioni Unite il proprio impegno di contributo per gli anni 1977-78, nella misura di lire 300.000.000 annui.

Il nostro contributo al Programma, sia pure negli attuali modesti limiti, è un imperativo che l'Italia non può eludere, sia per ragioni morali sia in considerazione della nostra struttura economica proiettata verso l'esterno.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 600.000.000 per la partecipazione italiana al Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite (PAM) per il biennio 1977-78, da ripartirsi in ragione di lire 300.000.000 per ciascun anno.

Tale somma, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, potrà essere utilizzata, in tutto o in parte, per l'acquisto ed il trasporto di derrate alimentari di produzione nazionale da fornire ai paesi bisognosi in via di sviluppo.

ART. 2.

All'onere di lire 300.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1977, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.